

CONCORSO
AGENTI e UFFICIALI di
POLIZIA LOCALE
municipale e provinciale

MANUALE di **TEORIA** e **QUIZ** *online*

con **FORMULARIO** dei principali
atti di Polizia locale

EDIZIONE PROFONDAMENTE AGGIORNATA

VIII Edizione **2025**

NLD
CONCORSI

Soltanto nei casi più gravi, previsti dal primo comma della norma in commento (*"ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità"*), il legislatore ha voluto fornire una tutela rafforzata e punire il mancato compimento di un atto, indipendentemente dall'esposizione delle ragioni del ritardo.

■ Secondo l'opinione unanime della giurisprudenza, i delitti di cui all'art. 328 c.p. non sono compatibili con il **tentativo**, trattandosi di reati istantanei: una volta verificatasi la violazione del dovere di ufficio o del servizio, il reato è **consumato**.

► 3.17. Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica (art. 329 c.p.)

È il reato del *militare o dell'agente della forza pubblica, il quale rifiuta o ritarda indebitamente di eseguire una richiesta fattagli dall'autorità competente nelle forme stabilite dalla legge*. Si tratta di un'ipotesi speciale di rifiuto rispetto alla norma generale di cui all'art. 328 c.p., dalla quale si differenzia per la qualità del soggetto passivo, militare o agente della forza pubblica.

► 3.18. Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331 c.p.)

È il reato del *chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio*.

L'interruzione o la sospensione del servizio devono determinare, in ossequio al principio di necessaria offensività del fatto concreto, un turbamento della regolarità del servizio, non essendo per contro sufficiente la sospensione o l'interruzione di una singola fruizione o prestazione.

4. I delitti dei privati contro la pubblica amministrazione



Traccia del concorso indetto dal Comune di Pavia, anno 2020_App.7.7

► 4.1. Causa di non punibilità ex art. 393-bis c.p.

In riferimento a taluni delitti dei privati contro la pubblica amministrazione, opera la **causa di non punibilità** della **reazione legittima agli atti arbitrari dei pubblici ufficiali**, prevista dall'art. 393-bis c.p. In base a tale disposizione *"non si applicano le disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339, 339-bis, 341 bis, 342 e 343 quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto preveduto negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni."*

Nella previsione in esame sono contemplate **due ipotesi** diverse:

- a) la **reazione materiale**, che viene accostata alla scriminante della legittima difesa: il che porta a ritenere necessari anche i caratteri di proporzionalità ed attualità tra la resistenza del privato e l'atto arbitrario;
- b) la **reazione verbale**, che consiste in uno sfogo che il legislatore reputa scusabile in quanto originato da un atto arbitrario. Tale ipotesi mostra forti analogie con la c.d. provocazione scriminante ex art. 599, co. 2, c.p., presentandone gli stessi elementi costitutivi, vale a dire il fatto ingiusto altrui, lo stato d'ira ed il relativo rapporto di causalità.

► 4.2. Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale (art. 336 c.p.). Le novità del D.L. 11 aprile 2025, n. 48 (Decreto Sicurezza), conv. in L. 9 giugno 2025, n. 80

È il reato di chi *usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza*. È invece **estranea** alla presente fattispecie la **resistenza passiva**, che in nessun modo può essere sussunta nella violenza o minaccia richiesta dall'art. 337 c.p.

■ Valgono le stesse considerazioni della fattispecie precedente per il **momento consumativo** e l'**elemento psicologico**.

■ La disposizione contempla due **circostanze aggravanti**:

- a) il co. 2, inserito dalla L. 4 marzo 2024, n. 25, commina un aumento della pena fino alla metà se il fatto è commesso dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore dell'alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola;
- b) il co. 3, come modificato dalla L. 4 marzo 2024, n. 25, dispone l'applicazione della reclusione fino a tre anni, se il fatto è commesso per costringere alcuna delle persone di cui al primo e al secondo comma a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di essa;
- c) Il co. 4, inserito dal **D.L. 11 aprile 2025, n. 48** (c.d. **Decreto Sicurezza**), conv. in **L. 9 giugno 2025, n. 80** dispone che nelle ipotesi di cui al primo e al terzo comma, se il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, la pena è aumentata fino alla metà. Nell'intento di rafforzare la tutela dell'attività espletata dagli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, al fine di garantire, di conseguenza, un più efficace dispiegamento dei servizi di ordine e sicurezza pubblica, la novella legislativa ha introdotto un **aggravante ad effetto speciale**, le cui ricadute sul trattamento sanzionatorio sono disciplinate dall'articolo 63, comma 3, del codice penale, ai sensi del quale quando si tratta di circostanza ad effetto speciale, l'aumento o la diminuzione per le altre circostanze non opera sulla pena ordinaria del reato, ma sulla pena stabilita per la circostanza anzidetta.

► **4.3. Millantato credito (art. 346 c.p.) e traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)**

A) Evoluzione normativa.

L'ordinamento italiano ha a lungo conosciuto soltanto la fattispecie di millantato credito (art. 346 c.p.) e non anche il traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.), introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190. Le due figure criminose sono state successivamente unificate dalla L. 9 gennaio 2019, n. 3, che ha modificato l'art. 346-bis abrogando al contempo l'art. 346.

In particolare, l'art. 346 c.p. incriminava il "millantare credito" presso un pubblico ufficiale o un pubblico impiegato, per farsi dare da un privato denaro o altra utilità come prezzo della propria mediazione con i primi.

■ In tale contesto, la L. 6 novembre 2012, n. 190 ha introdotto un nuovo art. 346-bis c.p., rubricato **"traffico di influenze illecite"**, volto a punire *"Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni."*

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale." Come è evidente, l'elemento materiale presentava ampi tratti comuni al delitto di millantato credito, dal quale si differenziava per l'**effettiva esistenza** delle relazioni tra il soggetto attivo ed i pubblici ufficiali e per la **punibilità anche del soggetto che aderisce alle richieste indebite**, il quale non è vittima del reato, bensì complice del c.d. mediatore.

Se in riferimento alla posizione di chi asseconda il "trafficante di influenze" si è indubbiamente innanzi ad una nuova incriminazione, si sono posti problemi di successione di leggi nel tempo in relazione alla posizione del c.d. mediatore, il cui comportamento – come si è visto – era già sussunto dalla giurisprudenza *sub* art. 346 c.p., nonostante il riferimento ivi operato alla millanteria suggerisse la punibilità delle sole condotte insistenti su relazioni inesistenti.

Da tale constatazione discende, sotto il profilo intertemporale, l'applicabilità dell'art. 2, comma 4, c.p., volto ad assoggettare le condotte commesse prima dell'entrata in vigore dell'art. 346-bis c.p. alla più mite sanzione ivi prevista: profilo quest'ultimo che ha portato parte della dottrina a rilevare profili di

Capitolo 10

I delitti contro gli animali

SOMMARIO

1. Le novità della L. 6 giugno 2025, n. 82. - 2. Le principali fattispecie.

1. Le novità della L. 6 giugno 2025, n. 82.

La **L. 6 giugno 2025, n. 82** ha introdotto **modifiche al codice penale, al codice di procedura penale** e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in **materia di reati contro gli animali**.

In particolare, la novella legislativa:

- ha sostituito la **rubrica** del Titolo IX *bis* del Libro Secondo del Codice penale ora recante la disciplina dei "*Delitti contro gli animali*";
- ha **inasprito il trattamento sanzionatorio** per le condotte di **maltrattamento di animali** un animale, prevedendo la pena della reclusione fino a 2 anni, senza possibilità di pene pecuniarie alternative; di **uccisione di animale** con **sevizie** o **sofferenze prolungate** (pena fino a 4 anni di carcere e 60.000 euro di multa); di organizzazione o partecipazione a combattimenti tra animali (fino a 4 anni di reclusione per gli organizzatori e multe che possono arrivare a 160.000 euro);
- ha introdotto una serie di divieti, tra cui: **tenere i cani legati con catene** (chi viola la norma rischia una multa fino a 5.000 euro); commerciare **pellicce di gatto domestico**; **abbattere gli animali** coinvolti nei reati (questi dovranno essere custoditi fino al termine del processo);
- ha rafforzato il ruolo delle **associazioni per la protezione animale**, prevedendo che le predette **possano chiedere il riesame del sequestro** per garantire il benessere degli animali e ottenere l'**affido definitivo** dietro cauzione;
- ha previsto la creazione di una **sezione dedicata** nella **banca dati delle forze dell'ordine** per **monitorare i reati contro gli animali**. Il coordinamento tra le forze di polizia sarà rafforzato per contrastare in modo più efficace il fenomeno.

2. Le principali fattispecie

Di seguito un elenco delle principali fattispecie su cui è intervenuta la L. 6 giugno 2025, n. 82:

A) Uccisione di animali (art. 544-bis c.p.)

È il reato di chi, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale. La pena è punita con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5.000 a 30.000. Se il fatto è commesso adoperando **sevizie** o **prolungando** volutamente le sofferenze dell'animale, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 10.000 a euro 60.000.

B) Maltrattamento di animali (art. 544-ter c.p.)

È il reato di chi, **per crudeltà o senza necessità, cagiona** una **lesione** ad un animale ovvero lo **sottopone** a **sevizie** o a **comportamenti** o a **fatiche** o a **lavori insopportabili** per le sue caratteristiche ecologiche. La pena prevista è la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. Alla stessa pena soggiace anche chi somministra agli **animali sostanze stupefacenti** o **vietate** ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.

La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo e al secondo comma deriva la morte dell'animale.